

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ANGELILLI, LAMI STARNUTI, GIRAUDO, BONACINA,**  
**FERRARI Francesco e GATTO Simone**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1966

Parificazione alle cartelle fondiarie delle obbligazioni emesse  
dalla sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie  
presso la Banca nazionale del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Scopo del presente disegno di legge è quello di parificare a tutti gli effetti le obbligazioni emesse dalla Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie (Sezione mediocredito) presso la Banca nazionale del lavoro, alle cartelle fondiarie.

Al fine di fornire adeguati elementi di giudizio si reputa opportuno riportare alcune note sulla costituzione e successiva attività della nominata Sezione mediocredito. Questa fu costituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 15 dicembre 1947, n. 1419, per esercitare il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie in tutto il territorio della Repubblica.

Le concessioni creditizie, in relazione al crescente fabbisogno nazionale hanno avuto un incremento ininterrotto che ha toccato punte massime in questi ultimi anni con una media di operazioni deliberate dal 1960 al 1963 di oltre 43 miliardi per anno. Attualmente, nonostante le difficoltà di reperimento di mezzi operativi, gli impegni ammontano a lire 123 miliardi circa, fronteggiati in misura assai modesta — precisamente

lire 5 miliardi e 300 milioni — dal fondo di dotazione (lire 270 milioni) dal fondo di garanzia (lire 2 miliardi) e dalle riserve.

Per la restante maggiore quota la Sezione ha provveduto con il ricorso all'appoggio finanziario della Banca nazionale del lavoro e con due prestiti obbligazionari, collocati però presso la stessa Banca, attese le incontrate difficoltà di collocamento sul mercato per le ragioni esposte in seguito.

Di fronte all'esigenza di assecondare le molte iniziative atte ad apportare tangibili contributi all'economia del Paese e nell'intento di evitare una contrazione nell'accolimento delle domande, che in questo delicato momento potrebbe provocare influenze negative per la ripresa economica, la Sezione — nella continua ricerca degli idonei mezzi finanziari — ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione ad emettere un ulteriore prestito di altri 20 miliardi.

L'emissione di obbligazioni è, infatti, la forma tecnica più idonea per la raccolta dei fondi da impiegare a medio termine anche perchè ad un graduale rimborso del piano di ammortamento delle obbligazioni corrisponda un graduale rientro dei pre-

stiti concessi. Purtroppo però le obbligazioni che, come quelle della Sezione medio-credito, devono corrispondere un margine di interesse inferiore alla media — al fine di contenere il costo del denaro entro limiti ragionevoli per consentire tassi di investimento tali da non gravare, con interessi passivi troppo onerosi, le Aziende finanziate — trovano necessariamente maggiori difficoltà di collocamento sul mercato. Questa situazione risulta ancor più aggravata quando le obbligazioni non possono fruire di quelle facilitazioni di cui godono, invece, altri titoli analoghi già da tempo in circolazione. In particolare si vuol fare riferimento a quelle obbligazioni che risultano parificate alle cartelle fondiari le quali possono:

- a) essere ricevute in pegno per anticipazioni da ogni Azienda di credito;
- b) essere accettate per cauzione dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Provincie, dalle Casse di risparmio, dai Monti di credito su pegno;
- c) essere accettate dalla Banca d'Italia a garanzia degli assegni circolari emessi dalle Aziende di credito;
- d) essere utilizzate almeno in parte da Società, Enti morali, Istituti di beneficenza aventi l'obbligo di impiegare in titoli emessi o garantiti dallo Stato il loro patrimonio;
- e) essere utilizzate per investimento di capitali dei minori che per regolamento, convenzione o disposizione testamentaria, devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisti di immobili od altrimenti.

Dal punto di vista fiscale, la parificazione alle cartelle fondiari comporta una riduzione dall'1,25 per mille all'1 per mille. (Infatti l'articolo 159, ultimo comma, del testo unico della legge sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, stabilisce che l'imposta sulle obbligazioni — normalmente dovuta nella misura del 5 per mille — è ridotta ad 1/4 nei confronti delle Aziende ed Istituti di credito e cioè all'1,25 per mille.

L'articolo 160 dello stesso testo unico stabilisce che per le cartelle fondiari, edilizie e per quelle agrarie di miglioramento, l'imposta sulle obbligazioni si applica nella misura di 10 centesimi per ogni 100 lire di imponibile).

È evidente come una simile riduzione incida in maniera del tutto trascurabile sul bilancio dello Stato, mentre ne beneficerebbe ampiamente l'economia, in quanto un più facile collocamento dei titoli consentirebbe una più ampia assistenza creditizia della Sezione medio-credito.

Nè, infine, vale obiettare che, con l'emissione di obbligazioni parificate, verrebbero ad aggiungersi sul mercato nuovi titoli obbligazionari crescendo così le difficoltà del mercato stesso, in quanto l'emissione delle obbligazioni resta pur sempre vincolata al benessere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nè tanto meno può essere sostenuto che, concedendo ora l'invocata parificazione alla Sezione medio-credito della Banca nazionale del lavoro, verrebbero inevitabilmente provocate analoghe richieste da parte di altri Istituti di credito, per il semplice motivo che non esistono oggi altri Istituti a medio termine che siano rimasti esclusi da tale facilitazione, se si fa eccezione proprio per la sola Sezione medio-credito.

Infatti con la legge 5 luglio 1964, n. 627, vennero parificate le obbligazioni di tutti gli Istituti regionali e poichè gli altri Istituti a carattere nazionale e gli Istituti regionali meridionali (Istituto mobiliare italiano, Istituto credito imprese pubbliche utilità, Consorzio credito opere pubbliche, Sezione credito industriale Banco Napoli, Sezione credito industriale Banco Sicilia e Isveimer-Irfis-Cis) già godevano della parificazione alle cartelle fondiari, è facile rilevare la ingiusta situazione di sperequazione che si è venuta a creare nei confronti della Sezione medio-credito.

Sembra quindi giustificato proporre, con il presente disegno di legge, che anche la Sezione medio-credito della Banca nazionale del lavoro, venga posta sullo stesso piano degli altri Istituti con la parificazione delle sue obbligazioni alle cartelle fondiari.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Le obbligazioni emesse dalla « Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie » presso la Banca nazionale del lavoro, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, al decreto ministeriale 17 aprile 1948 ed alla legge 16 aprile 1954, n. 135, sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni della detta Sezione.